

Lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2019

Legge di Bilancio per il 2019: le novità in materia di lavoro

martedì 08 gennaio 2019

di **Salazar Paola** Avvocato in Milano

Dopo un iter particolarmente travagliato accompagnato peraltro dal rischio dell'esercizio provvisorio è finalmente approvata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 la L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019. Le novità in materia di lavoro e previdenza sono dislocate in diverse parti del testo della legge e la loro sistematizzazione non è particolarmente agevole. Con riguardo alle più volte annunciate disposizioni in materia di pensioni (a parte la previsione della riduzione delle pensioni di importo superiore a 100.000 Euro già collocata nel testo della legge n. 145/2018) e di reddito di cittadinanza (tra cui anche il potenziamento degli organici dei Centri per l'impiego) la legge si limita a prevederne il finanziamento demandandone la concreta attuazione ai provvedimenti collegati alla manovra di Bilancio, di prossima emanazione e ad un decreto attuativo che vedrà la luce solo nella prossima primavera.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 – Supplemento ordinario n. 62/L

Più significative, rispetto alle misure che in questi mesi hanno avuto maggiore risonanza mediatica, sono alcune disposizioni di una certa utilità pratica le quali, al di là delle polemiche, dei rischi di denuncia di infrazione o di bocciatura da parte dell'Unione Europea, appaiono ad una prima complessiva lettura della Legge, rilevanti se raggruppate sotto tre grosse direttrici:

- 1) sostegno all'occupazione e misure di agevolazione alle assunzioni
- 2) sostegno alla genitorialità e alla famiglia
- 3) sviluppo economico

Sostegno all'occupazione

Con riguardo al primo ambito spicca innanzitutto un rafforzamento strutturale di molti settori della Pubblica amministrazione e degli enti locali (consideranti anche gli interventi legati ai fenomeni naturali ed idrogeologici) attraverso una generalizzata previsione di assunzioni ovvero della stabilizzazione di personale precario o non di ruolo.

L'obiettivo pare essere quello del rafforzamento infrastrutturale di quei settori che negli ultimi anni hanno ricevuto il più pesante e rilevante ridimensionamento a scapito, tra l'altro, dello sviluppo e delle prospettive per le nuove generazioni (a cui si affiancano le misure partecipative dedicate ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del paese). I settori toccati dalla previsione di rafforzamento degli organici sono ad esempio quello della scuola, dell'Università ma anche i Ministeri, il settore della Giustizia, i Tribunali Amministrativi Regionali e la Corte dei Conti, così come gli istituti penitenziari, i settori della cultura, della ricerca scientifica e sanitaria (previsioni contenute in diverse parti della legge e in misura prevalente nell'art. 1 c. 301-418).

Ma anche la previsione dell'incremento delle misure di contrasto al lavoro irregolare che si realizza da un lato attraverso l'aumento delle sanzioni previste in caso di lavoro nero e dall'altro attraverso il potenziamento degli organici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 1, c. 445).

Tra le misure dirette in materia di lavoro spiccano poi la proroga dell'Incentivo per l'Occupazione al Sud (art. 1, c. 247) e la nuova misura dell'esonero contributivo destinata all'assunzione con contratto a tempo indeterminato delle giovani eccellenze (art. 1, c. 706 e

ss), nonché l'agevolazione collegata con i progetti di reinserimento mirato e conservazione del posto di lavoro per i disabili prevista nella forma di un rimborso da parte dell'INAIL di una quota percentuale delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro fino ad un massimo di 12 mesi (art. 1, c. 533) nonché una limitata proroga degli ammortizzatori e della mobilità in deroga (art. 1, c. 248-252).

Sostegno alla genitorialità

Con riguardo al sostegno alla genitorialità spicca innanzitutto la previsione del rifinanziamento del Fondo per le politiche della Famiglia già previsto dalla L. n. 296/2006 (art. 1, c. 482 e ss.). Si tratta del Fondo che per anni ha realizzato l'erogazione di finanziamenti per l'attuazione, tra l'altro, dei progetti di conciliazione vita-lavoro così come previsti dall'art. 9 della L. n. 53/2000. Fondo che negli ultimi due anni ha ricevuto scarsi finanziamenti avendo il legislatore preferito dirottare risorse verso le misure fiscali legate all'incentivazione delle politiche di welfare. La misura si affianca così alle politiche di welfare in atto da anni e rinnova gli ambiti di intervento e di progettazione degli operatori privati e pubblici nel sostegno alla genitorialità, alle famiglie numerose e a quelle con disabilità ovvero caratterizzate da situazioni problematiche o a rischio reato.

Sotto altro punto di vista il legislatore proroga e potenzia la posizione del padre lavoratore che gode ora di cinque giorni (invece di quattro) di congedo obbligatorio di paternità (art. 1, c. 278), restando fermo il giorno in più di congedo facoltativo e introduce due importanti modifiche in materia di **tutela della maternità**:

a) la prima è una modifica diretta del TU della maternità che prevede la possibilità di utilizzare tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bambino mediante riconoscimento alle lavoratrici della possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente entro i cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1, c. 485, con modifica diretta dell'art. 16 del TU maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001).

b) La seconda è invece una modifica diretta della legge che ha introdotto la disciplina del **Lavoro agile** (L. n. 81/2017) e prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1, c. 486 con modifica diretta dell'art. 18 della L. n. 81/2017).

Sviluppo economico

Infine, completando questa veloce panoramica di sintesi sulle principali misure previste dalla nuova Legge di Bilancio, per quanto riguarda l'innovazione e lo sviluppo economico si segnalano sia le agevolazioni indirette, dedicate allo sviluppo di impresa e delle libere professioni, quali le misure fiscali legate alla posizione delle persone fisiche esercenti imprese e professioni (regime forfetario e *flat tax* perviste rispettivamente dall'art. 1, c. 9-11 e c. 17-22), il credito d'imposta per la formazione 4.0 (art. 1, c. 78-81) la detassazione per i nuovi investimenti (art. 1, c. 28-34). Ma anche la revisione delle tariffe INAIL che si tradurrà in un risparmio dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, c. 1121-1126).

Altra significativa novità in termini di sviluppo è quella contenuta nell'art. 1, c. 228 della legge dedicata alle micro e piccole imprese - come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 - alle quali è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Una opportunità di grande rilevanza pratica per sostenere le piccole imprese nei processi di transizione economica e produttiva in atto, attraverso l'assistenza nell'introduzione di forme innovative di organizzazione del lavoro e della produzione.

Copyright © - Riproduzione riservata